

**ISTITUZIONE
PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA**



**BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

(Determinazione Dirigenziale n. 23 del 05/05/2009)

Ai sensi della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24, del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e 4 aprile 2001, n. 242, delle Deliberazioni del Consiglio Regionale nn. 327/2002, 390/2002, 391/2002, 395/2002, del Regolamento Comunale per la disciplina della gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 17/07/2006, l'Istituzione per l'esercizio dei Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Baricella indice un bando per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità di cui agli artt. 15 e 17 del suddetto Regolamento e gli alloggi realizzati con particolari finalità di destinazione.

1. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I cittadini interessati devono presentare domanda utilizzando esclusivamente i moduli predisposti dall'Istituzione per l'esercizio dei Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Baricella, a disposizione presso lo Sportello Socio-Educativo – Via Pedora n. 53 – telefono 051/6622434-435 (negli orari d'ufficio) o sul sito internet <http://www.comune.baricella.bo.it>.

La domanda, completa della documentazione richiesta in allegato, dovrà essere consegnata a mano o inviata tramite raccomandata A/R a:

**ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
DEL COMUNE DI BARICELLA
SPORTELLO SOCIO-EDUCATIVO
VIA PEDORA, 53 – 40052 BARICELLA (BO)**

A PARTIRE DAL 20 MAGGIO 2009 CON SCADENZA ALLE ORE 13.00 DEL 30 GIUGNO 2009

I lavoratori emigrati all'estero potranno presentare domanda entro il giorno 30/07/2009.

Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine saranno escluse dal concorso, intendendosi valide le domande presentate per posta con data di partenza entro i termini, quale risulta dal timbro postale della Raccomandata A/R.

Saranno altresì escluse dal concorso le domande che si troveranno nelle seguenti condizioni:

- non compilate anche se regolarmente sottoscritte
- debitamente compilate ma non sottoscritte
- prive di uno degli allegati obbligatori che compongono la domanda, ovvero attestazione I.S.E.E. resa dall'I.N.P.S., Dichiarazione Sostitutiva Unica approvata con D.P.C.M. del 18/05/2001 con modello base e con i fogli allegati relativi a tutti i componenti del nucleo avente diritto.

L'Istituzione per l'esercizio dei Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Baricella non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I moduli di domanda sono presentati sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 3,46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e contengono tutti gli elementi prescritti dagli artt. 7 e 8 del vigente Regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

ISTITUZIONE
PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA



Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 sotto la sua personale responsabilità di essere in possesso dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e si impegna a fornire, se necessario, idonea documentazione probatoria circa la veridicità dei dati e delle dichiarazioni contenute nella domanda e nei suoi allegati.

Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l'operatore comunale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda, in particolare circa la veridicità delle dichiarazioni rese.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che in fase istruttoria potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Il richiedente dichiara altresì di essere informato che i dati personali contenuti nella domanda, ivi compresi quelli sensibili, saranno trattati dal Istituzione per l'esercizio dei Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Baricella in conformità con le misure previste in materia di trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici nel D.Lgs. 30/06/03 n. 196 – "Codice in materia di protezione dei dati personali" per le finalità di legge e nell'ambito delle procedure di legge e regolamentari per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Istituzione.

Fanno parte della domanda:

- a) Attestazione I.S.E.E. resa dall'INPS, in corso di validità relativa ai redditi non antecedenti al 2007;
- b) Dichiarazione Sostitutiva Unica, approvata con D.Lgs. n. 109/1998 e s.m., con modello base e con tutti i fogli allegati relativi a tutti i componenti del nucleo avente diritto.

2. DESTINATARI E REQUISITI

A norma dell'art.15 della L.R. 8 agosto 2001, n.24 e delle deliberazioni del Consiglio Regionale nn. 327/2002, 390/2002, 391/2002, 395/2002, possono partecipare al bando di concorso i cittadini in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

A) CITTADINANZA italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente (requisito previsto solo per il richiedente)

- A.1) il cittadino italiano;
- A.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- A.3) il cittadino straniero, ai sensi dell'art. 27 L. 30/7/02, n. 189, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di durata complessiva almeno biennale, che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

B) RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA nel Comune di Baricella (è richiesto uno dei seguenti requisiti, solo al richiedente)

- B.1) residenza anagrafica nel Comune di Baricella,
- B.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Baricella;
- B.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio nel Comune di Baricella;
- B.4) attività lavorativa svolta all'estero. In tal caso, è ammessa la partecipazione per il solo Comune di Baricella.

C) LIMITI DELLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

- C.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito della provincia di Bologna, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 – classe 1- del Comune di Baricella, considerando la zona censuaria più bassa (€ 216,92);
- C.2) fatto salvo quanto previsto al punto C.1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 - classe 1 - del Comune di Baricella, considerando la zona censuaria più bassa (€ 379,61);
- C.3) nei casi di cui ai punti C.1) e C.2), la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa della categoria catastale di riferimento, qualora la titolarità di un diritto reale da parte di un componente del nucleo richiedente, si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso (€ 542,30).

ISTITUZIONE
PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA



D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI E/O CONTRIBUTI

- D.1) i componenti del nucleo familiare richiedente non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. 513/77 o della L. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di E.R.P.;
- D.2) i componenti del nucleo familiare richiedente non devono aver usufruito di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

E) REDDITO PER L'ACCESSO

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 e successive modifiche ed integrazioni, in base all'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e all'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:

- E.1) Il valore I.S.E. del nucleo richiedente non deve superare € 32.520,00.
- E.2) Il valore I.S.E.E. del nucleo richiedente non deve superare € 16.260,00;
il valore I.S.E.E. di cui sopra, è diminuito del 20%:
- a) per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione;
- b) per i nuclei con reddito derivante esclusivamente da pensione e presenza di almeno un componente di età superiore ai 65 anni.
- Le condizioni a) e b), riferite al valore I.S.E.E., non sono tra loro cumulabili.
- E.3) Il patrimonio mobiliare dello stesso nucleo richiedente non deve essere superiore a € 35.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000, (€ 15.493,71); tale valore viene incrementato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%;

I requisiti di cui alle lett. A) e B) sono da riferirsi al richiedente che presenta domanda, mentre i requisiti di cui alle lett. C) D) ed E) sono da riferirsi anche agli altri componenti il nucleo richiedente indicati nella domanda di assegnazione dell'alloggio.

Tutti i requisiti e le condizioni oggettive e soggettive dichiarate devono sussistere al momento della presentazione della domanda e al momento della verifica da effettuare prima dell'assegnazione.

3. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Ai sensi del 3°, 4° e 5° comma dell'art. 24 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, per nucleo familiare avente diritto all'assegnazione si intende:

- la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo, purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
- il nucleo fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; ai fini della verifica dei requisiti farà testo la data di residenza storica.

Ai fini della definizione del nucleo familiare di cui al citato art. 24 della L. 24/01 i minori in affido all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Nel rispetto delle norme citate in materia di nucleo familiare ai fini E.R.P., qualora il nucleo familiare richiedente non coincida con il nucleo familiare determinato ai fini del calcolo dei parametri I.S.E. ed I.S.E.E., ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune procederà alla determinazione del nucleo familiare estratto (art. 3 c.2 D.Lgs. 109/98 e ss.mm.) e al calcolo dei relativi valori I.S.E. ed I.S.E.E.. In tale caso il nucleo estratto coinciderà con il nucleo familiare richiedente dichiarato nella domanda.

4. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Per la formazione della graduatoria i punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 8 del vigente Regolamento comunale, di seguito riportate:

**ISTITUZIONE
PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA**

A) CONDIZIONI OGGETTIVE

(intendendosi per tali le situazioni relative alle caratteristiche dell'alloggio, alla sistemazione nel medesimo e alla condizione economica del nucleo familiare richiedente)

Condizione		Punti
A-1	situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, dovuta alla presenza di una delle seguenti situazioni:	
A-1.1	sistemazione con residenza in spazi impropriamente adibiti ad abitazione	6
A-1.2	sistemazione in spazi procurati a titolo precario dall'Assistenza Pubblica o dalle Cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo Regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7	6
A-1.3	coabitazione in uno stesso alloggio con una o più persone, ivi residenti	
	- coabitazione con persone non appartenenti al nucleo familiare	2
	- coabitazione con persone appartenenti al nucleo familiare	1
A-1.4	abitazione in alloggio sovraffollato	
	- tre persone residenti in alloggio di metratura inferiore allo standard abitativo previsto dal Regolamento ERP per 1 e 2 persone (mq. 58,500)	1
	- quattro persone ed oltre residenti in alloggio di metratura inferiore allo standard abitativo previsto dal Regolamento ERP per 1 e 2 persone (mq. 58,500)	2
	- cinque persone residenti in alloggio di metratura compresa fra mq. 58,501 e mq. 78 (standard abitativo previsto dal Regolamento ERP per 3 e 4 persone):	1
	- sei persone ed oltre residenti in alloggio di metratura compresa fra mq. 58,501 e mq. 78 (standard abitativo previsto dal Regolamento ERP per 3 e 4 persone)	2
	- sette persone residenti in alloggio di metratura compresa fra mq. 78,001 e mq. 90 (standard abitativo previsto dal Regolamento ERP per 5 persone):	1
	- otto persone ed oltre residenti in alloggio di metratura compresa fra mq. 78,001 e mq. 90 (standard abitativo previsto dal Regolamento ERP per 5 persone)	2
A-1.5	residenza in alloggio dichiarato "non abitabile", da parte dell'Autorità competente	2
A-1.6	residenza in immobile e/o alloggio inidoneo a garantire normali condizioni di vita e di salute, in relazione alle condizioni personali di almeno uno dei richiedenti, da certificarsi da parte dell'Autorità competente. (La situazione A.1.6 si riconosce solo se legata alla presenza delle condizioni soggettive di cui ai punti B-4.1 e B-4.2.	2
A-2	richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente pubblico, oppure dalle Cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo Regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7. <u>Si tiene sempre conto della data di esecuzione fissata nel provvedimento di rilascio.</u> Il punteggio attribuito è il seguente:	
A-2.1	- in caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza del bando	6
A-2.2	- per le scadenze successive	4
A-3	sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, provvedimento che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, fatta eccezione per i soggetti assistiti dall'Ente pubblico, oppure dalle Cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo Regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7, oppure sistemazione precaria che derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente	6

**ISTITUZIONE
PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA**

A-4	nucleo familiare richiedente con I.S.E.E., calcolato ai sensi del D. Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore al 50% del limite previsto per l'accesso. Il punteggio viene riconosciuto anche quando il reddito del nucleo familiare richiedente sia esente I.R.P.E.F., ma il nucleo familiare sia a carico o sia seguito da un Servizio Sociale e di ciò sussista adeguata documentazione	2
A-5	nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a quattro anni alla data di presentazione della domanda, che si trovi in una o più situazioni abitative di cui ai punti A-1.1, A-1.2, A-1.3, A-1.4, A-1.5, A-2, A-3, A-8	1
A.6	nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più figli minori, che si trovi in una o più situazioni abitative di cui ai punti A-1.1, A-1.2, A-1.3, A-1.4., A-1.5, A-2, A-3, A-8. La condizione non sussiste quando il richiedente convive anagraficamente con l'altro genitore del/i minore/i o con altra/e persona/e non legata/e da vincoli di parentela o affinità, al di fuori dei vincoli di parentela o affinità di 1° e 2° grado.	2
A.7	richiedente in condizioni di pendolarità, con distanza di sola andata fra il comune di residenza e quello di cui al presente Bando in cui svolge l'attività lavorativa:	
	- da Km. 25 fino a Km. 40	1
	- di oltre Km. 40 fino a Km. 70	2
	- di oltre Km.70 fino a Km. 100	3
A.8	richiedente che abiti in un alloggio o in uno spazio, oggetto comunque di contratto di locazione, regolarmente registrato, il cui canone complessivo riferito all'anno di presentazione della domanda e all'anno in cui la domanda viene sottoposta a verifica ai fini dell'assegnazione (art. 12 del Regolamento) incida:	
A-8.1	in misura pari o superiore al 40% e fino al 70% sul valore I.S.E. del nucleo familiare	2
A-8.2	in misura superiore al 70% e fino al 100% sul valore I.S.E. del nucleo familiare	3
A-8.3	in misura superiore al 100% sul valore I.S.E. del nucleo familiare	4
Le condizioni A-1.1, A-1.2, A-2 e A-3 non sono cumulabili fra loro e con A-1.3, A-1.4 e A-1.5.		

B) CONDIZIONI SOGGETTIVE

(intendendosi per tali le condizioni riferite ai componenti il nucleo familiare richiedente)

	Condizione	Punti
B.1	nucleo familiare richiedente composto da 4 unità ed oltre	2
B.2	presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore a 65 anni alla data di presentazione della domanda	2
B.3	presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda	3
	B-3.1 Presenza nel nucleo familiare di anziani non autosufficienti riconosciuti tali ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1994 n. 5 e ss.mm.	5
B.4	presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap. Ai fini del Regolamento ERP si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino:	
	B-4.1 una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ed inferiore al 100%	3
	B-4.2 una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative	5
La condizione B-2 non è cumulabile con la condizione B-3.		

Coloro che occupano illegalmente un alloggio di E.R.P. sono esclusi dalla possibilità di presentazione della domanda di assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, finché perdura la suddetta condizione di occupazione illegale. L'occupazione illegale di alloggio E.R.P. costituisce altresì motivo di esclusione dalla graduatoria definitiva in sede di assegnazione.

ISTITUZIONE
PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA



5. ISTRUTTORIA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA – ESAME DEI RICORSI

A norma degli artt. 9, 10 e 12 del vigente Regolamento comunale ERP, l'Istituzione, sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e accertate d'ufficio, provvederà all'attribuzione provvisoria del punteggio per ciascuna domanda ed alla conseguente formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi, entro sei mesi dalla scadenza del bando di concorso.

In calce alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun richiedente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Istituzione per trenta giorni. Di ciò viene data informazione a ciascun richiedente.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso alla competente Commissione intercomunale, di cui all'art. 10 del regolamento comunale, all'uopo istituita.

I richiedenti che ritengono di avere diritto a una maggiorazione del punteggio assegnato, per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, possono presentare istanza di integrazione della precedente domanda producendo la relativa documentazione entro e non oltre il termine di formazione della graduatoria definitiva da parte della Commissione di cui all'art. 10 del Regolamento Comunale ERP. La Commissione esaminerà l'istanza e qualora la ritenga ammissibile, procederà all'aggiornamento della graduatoria vigente. Anche gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adoptivo, possono essere documentati dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga all'Istituzione sempre entro e non oltre il termine di formazione della graduatoria definitiva da parte della Commissione citata.

Le istanze di integrazione o relative ad accrescimento del nucleo familiare sostituiscono integralmente la domanda precedentemente presentata, e ad esse si farà riferimento ai fini delle successive verifiche ed adempimenti.

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare richiedente, secondo l'ordine ivi indicato.

Decorso tale termine ed entro il termine massimo dei sessanta giorni successivi la Commissione di cui all'art.10 del Regolamento comunale ERP esaminerà i ricorsi nonché le istanze di integrazione o relative ad accrescimento del nucleo familiare di cui all'art. 9 del Regolamento comunale ERP e successivamente provvederà alla formazione della graduatoria definitiva, effettuando il sorteggio tra le domande con uguale punteggio.

La graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento dirigenziale e viene pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi e contemporaneamente ne è inviata copia alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Essa sostituisce a tutti gli effetti quella precedente e conserva la sua efficacia fino all'approvazione della nuova graduatoria redatta in seguito a successivo Bando di assegnazione alloggi ERP.

A ciascun richiedente viene data comunicazione circa il punteggio conseguito e la relativa posizione nella graduatoria definitiva.

6. ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI – CONTROLLI

In applicazione di quanto previsto dall'art.12 del Regolamento comunale ERP, in sede di assegnazione degli alloggi l'Istituzione provvede a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive che hanno determinato il punteggio, previa acquisizione, ove possibile d'ufficio, della documentazione necessaria.

L'Istituzione potrà richiedere all'interessato quella documentazione che non può essere reperita presso Pubbliche Amministrazioni, né dalle stesse certificata.

Il richiedente è invitato ad indicare l'Ente o l'Amministrazione che detiene le informazioni ovvero i dati indispensabili per il reperimento delle medesime.

**ISTITUZIONE
PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA**



In tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, il Responsabile dell'istruttoria potrà attivare ulteriori procedure di verifica.

Qualora l'Istituzione accerti la non sussistenza di requisiti o il venir meno degli stessi, nonché la mancanza delle condizioni oggettive e soggettive o il mutamento delle condizioni oggettive, si provvede a dare comunicazione di ciò al richiedente, il quale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare ricorso in opposizione all'Istituzione.

Il ricorso verrà esaminato dalla Commissione tecnica di cui all'art. 10 del Regolamento Comunale ERP e l'Istituzione provvederà a comunicare la decisione assunta.

In caso di variazione del punteggio, la domanda sarà collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio.

7. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in condizione di disponibilità, sono assegnati dall'Istituzione secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dagli artt. 13 e 16 del Regolamento comunale vigente.

Il canone di locazione è determinato ai sensi della vigente normativa Regionale.

Ogni domanda inoltrata al di fuori del presente Bando è priva di ogni validità.

8. ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non previsto nel presente Bando si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.

Dalla residenza municipale, lì 05/05/2009

IL DIRETTORE
Dr. Fabio Abagnato